SENT. Nº 2254 TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO REP. Nº 1430 | SEZIONE VIII CIVILI

Causa r.g.n. 46958/08

Rg. 19,158/08

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice, dott. Caterina Spinnler, nella causa promossa da:

., rappresentata e difesa dagli avv.ti ed elettivamente domiciliata presso lo studio in attrice Milano,

Contro

, rappresentato ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Milano, dall'avv. convenuto corso di

Sulle conclusioni della società attrice, come da atto di citazione, e del condominio come da foglio allegato

Ha pronunciato la seguente sentenza

TRIBUNALE DI MILANO - SEZIONE XIII CIVILE DOTT.SSA SPINNLER MACCHI - R.G. 19158/08

CONCLUSIONI

Attrice

Piaccia all'ecc.mo Tribunale adito, ogni diversa eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così giudicare:

nel merito ed in via principale, respingere le domande tutte formulate dall'attrice, in quanto inammissibili, improponibili, comunque, infondate in fatto e diritto;

dare atto che, a seguito dell'intervenuto pagamento da parte della società attrice dell'importo di € e cessata la materia del contendere in ordine alla spiegata domanda riconvenzionale.

Col favore di spese e compensi del giudizio.

Milano, 16 febbraio 2011

Avv. Massimo Corti

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

La società qualità di condomina del condominio di via chiesto annullarsi la delibera assunta dall'assemblea di condominio in data 30 gennaio 2008.

Il condominio convenuto ha resistito all'accoglimento delle domande proposte dalla società attrice e ne ha chiesto il rigetto; in via riconvenzionale, ha chiesto dichiararsi la nullità della delibera assunta dall'assemblea del condominio in data 19 aprile 2002 e condannarsi la società attrice al pagamento della somma di euro a titolo di oneri condominiali insoluti relativi al conguaglio 24.11.2008 ed alle prime quattro rate del preventivo 1.10.2008 – 30.9.2009.

La società attrice ha provveduto al pagamento della somma di euro alla prima udienza.

Sono quindi stati disposti una serie di rinvii allo scopo di consentire alle parti di definire la controversia anche in punto spese processuali.

Quindi, all'esito del deposito delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. da parte del condominio,

Quindi, all'esito del deposito delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. da parte del condominio, all'udienza del 16.2.2011 la causa è stata decisa, all'esito della discussione orale, a norma del disposto dell'art. 281 sexies c.p.c., con lettura del dispositivo e di breve motivazione.

A seguito del pagamento da parte della società attrice della somma sopra indicata, è cessata la materia del contendere con riferimento alle domande riconvenzionali spese dal condominio convenuto.

E' infondata la domanda proposta dalla società attrice in via principale.

Il presente giudizio consiste nella riproposizione per la terza volta di fatti che sono stati oggetto di due precedenti procedimenti, il primo intrapreso dalla società attrice (causa r.g.n. 1710/2006 G.U. Gallina, conclusosi con sentenza n. 11163/2008) ed il secondo promosso dalla sua dante causa, (cfr causa r.g.n. 730/2004 G.U. Troiani, conclusosi con sentenza n. 12451/2008) . In particolare, la domanda della società attrice volta ad ottenere l'accertamento negativo della qualità di condomina del condominio di via qualità di condomina del condominio di via qualità di condomina del condominio di via qualità di consenso da parte del presente giudizio, è stata respinta in entrambe la cause antecedentemente proposte, sul rilievo che, per quanto lo scioglimento del condominio sia stato oggetto di consenso da parte dei condomini con la delibera assunta il 19.4.2002, non è stata data esecuzione all'anzidetta delibera con la realizzazione delle opere e degli interventi previsti, secondo il progetto del geometra

allo scopo di garantire l'autonomia strutturale e funzionale degli edifici interessati. I conseguenza, non essendo mai state realizzate le opere previste per il distacco degli impianti risultando, per contro, accertata l'utilizzazione da parte della società attrice e della sua dant causa degli impianti comuni ai civici ne è stata disposta, in entramb i giudizi, la condanna al pagamento dei relativi oneri condominiali.

In conclusione, la domanda proposta in via principale dalla società attrice va respinta per le ragion

In conclusione, la domanda proposta in via principale dalla società attrice va respinta per le ragion già evidenziate dai giudici investiti dei procedimenti di cui si è detto sopra (cfr sentenze n. 11163/2008 e sentenza n. 12451/2008).

A seguito dell'intervenuto pagamento da parte della società attrice dell'importo di euro sulla base dei conteggi predisposti dalla stessa società (cfr lettera in data 13.2.2009), conteggi che includono anche il debito pregresso relativo al conguaglio spese accessorie a tutto il 24.11.2008, è cessata la materia del contendere anche con riferimento alla domanda subordinata proposta dalla società volta ad ottenere l'annullamento della delibera assunta dall'assemblea condominiale in data 30.1.2008 relativa all'approvazione del conguaglio spese accessorie. La pronuncia sulle spese di causa segue il principio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, in funzione di giudice unico, così provvede:

respinge la domanda proposta in via principale dalla società attrice

dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda proposta in via subordinata dalla società
attrice e sulle domande riconvenzionali svolte dal condominio convenuto;

condanna la società attrice a rifondere al condominio le spese del
giudizio, che liquida in euro per diritti, euro per onorari ed euro per spese,
oltre al rimborso forfettario per spese generali ed agli accessori di legge.

Milano, il 16.2.2011

Il Giudice

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE X USO

Milano, li FEB. 2011

USFI C

Milano. II

IL CANCELETERE

TRIBUNALE DI MILANO
PUBBLICATO OGGI

1 6 FEB. 2011

IL CANCELLIERE
LE FUNZO PARO GIUDIZIARIO
CANCELLIERE
CANCELLIERE